



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 15/02/2008

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione	1
Art. 2 Fabbricati. Casi particolari	1
Art. 3 Area fabbricabile	1
Art. 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	1
Art. 5 Esenzioni generali.....	2
Art. 5 Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.....	2
Art. 6 Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili	2
Art. 8 Abitazione principale e unità immobiliari equiparate	4
Art. 9 Pertinenze abitazione principale.....	4
Art. 10 Riscossione.....	5
Art. 11 Versamenti	5
Art. 12 Dichiarazioni	6
Art. 13 Attività di accertamento	7
Art. 14 Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente.....	7
Art. 15 Interessi	8
Art. 16 Riscossione coattiva.....	8
Art. 17 Rimborsi e compensazioni	8
Art. 18 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	9
Art. 19 Contenzioso	9
Art. 20 Compensi incentivanti	9
Art. 21 Norme di rinvio	10
Art. 22 Entrata in vigore	10

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Fabbricati. Casi particolari

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Per gli immobili di interesse storico o artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/1992. Qualora l'immobile sia censito in una categoria diversa dalla "A", la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a 18 metri quadrati.

Art. 3

Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come risulta definita dall'art. 2, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale o altro analogo strumento previsto dalla normativa in vigore, così come adottato dal Comune, indipendentemente dalla successiva e definitiva approvazione della regione e/o dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile

assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli determinati dalla Giunta Comunale, non si darà luogo a rimborso per la differenza d'imposta. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinata dalla Giunta Comunale, può rendere noti tali elementi al Settore Tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.
4. I valori delle aree di cui al precedente comma 2, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. In caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
6. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. In tal caso farà fede, per la decorrenza dell'imposta, anche la data dei contratti delle utenze.

Art. 5

Esenzioni generali

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 nonché quelli di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5

Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali – art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive si applica esclusivamente ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96, nonché in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettere h) del D.Lgs. n. 446/97, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non

- superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
 - b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.504/1992.
 5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 6. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare con proprio personale la veridicità di tale dichiarazione.
 7. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione.

Art. 7

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. L'organo comunale competente delibera le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 1 si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente
3. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ha diritto ad una detrazione d'imposta annua nella misura e con i criteri d'imputazione previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 potranno essere stabilite le eventuali maggiori detrazioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 possono essere concesse agevolazioni, consistenti in riduzioni di aliquota alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ad affini in linea retta di primo grado, purché l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora stabile oggettivamente documentabile.
6. Nell'ambito della deliberazione annuale di determinazione delle aliquote e delle eventuali maggiorazioni delle detrazioni d'imposta vengono determinate le modalità ed i termini degli adempimenti dei contribuenti al fine del riconoscimento delle agevolazioni deliberate.

Art. 8

Abitazione principale e unità immobiliari equiparate

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente anagraficamente, salvo prova contraria;
2. Sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta:
 - a) l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario;
 - b) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
 - c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, già residente nel comune di Desenzano del Garda, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - d) le unità immobiliari realizzate in forza di convenzioni con il Comune (P.O.R.) che preveda la specifica agevolazione, a condizione che le unità immobiliari siano locate con contratto registrato ad un soggetto che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
 - e) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Desenzano del Garda, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, ubicate in diversi comuni, si considera come tale quella ubicata nel comune ove il contribuente mantiene l'iscrizione anagrafica AIRE;
 - f) due unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime: l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
3. Si riconoscono le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale con effetto fino dal mese di inizio del possesso, in favore di coloro che prendono la residenza nell'immobile (a patto che sia la sola abitazione posseduta) entro 3 mesi dal momento del rogito di acquisto.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae l'importo spettante a titolo di detrazione, approvato annualmente dal competente organo comunale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 9

Pertinenze abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri.
3. Se la detrazione spettante per l'abitazione principale non è stata interamente usufruita, può essere portata in diminuzione dell'I.C.I. dovuta per le pertinenze.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
5. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., di cui al successivo art. 12, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.
6. Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, la detrazione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.

Art. 10

Riscossione

1. In applicazione della potestà regolamentare di cui art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, in sostituzione dell'agente della riscossione, i versamenti I.C.I. sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, sono effettuati dai contribuenti su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune. Inoltre con qualunque altre modalità consentita dalla normativa e scelta dall'Ente.

Art. 11

Versamenti

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta dovuta può essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale o tramite Modello F24.
3. Per la riscossione spontanea dell'imposta, in aggiunta alle modalità di versamento di cui al comma 2, il Comune può avvalersi di strumenti telematici mediante istituti bancari e servizi postali.
4. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.
5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia si considerano regolari i versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento, venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su

richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi.

6. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore a €12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

Art. 12

Dichiarazioni

1. Per le variazioni che intervengono dalla data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 viene abrogato l'obbligo di comunicazione applicato secondo il Decreto Legislativo 446/97 art. 59 lett. l).
2. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/1992 in combinato disposto con l'art. 37, comma 53, del Decreto Legge 223/2006. Dal momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e di fruizione dei dati catastali è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma 2 fatto salvo nei casi:
 - a) di riduzione di imposta;
 - b) in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo.

A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- a) atti di donazione;
 - b) trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
 - c) contratti di locazione finanziaria immobiliare;
 - d) atti di concessione amministrativa su beni demaniali;
 - e) inagibilità o inabitabilità di fabbricati;
 - f) acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o agevolazioni;
 - g) agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché le fattispecie di concessione in uso gratuito;
 - h) valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine previsto coincide con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi

relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.

4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dell'edificio, indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile (portineria, alloggio del portiere/custode, lavanderia e altri simili servizi in comune) accatastati in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.

Art. 13

Attività di accertamento

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.
5. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
7. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, è inferiore al limite previsto per l'iscrizione a ruolo attualmente di € 16,53.
8. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso stesso.

Art. 14

Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L'Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti

posti a carico del contribuente e tutela l'affidamento e la buona fede ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela. E' inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. Al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, il Comune organizza servizi di assistenza e consulenza ai cittadini utilizzando anche strumenti informatici innovativi.

Art. 15

Interessi

1. la misura annua degli interessi, calcolati giorno per giorno, da applicarsi per la riscossione e per i rimborsi è pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo aumentato di n. 2 punti.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 16,53 (art. 12b DPR 29.09.1973 n. 602).

Art. 17

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Detto termine non vale per i rapporti prescritti al 01.01.2007. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 164, legge 296 del 27 dicembre 2006.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 16,53.
5. Il contribuente, qualora lo ritenga preferibile, può chiedere, in sede di istanza di rimborso dell'ICI, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune per il medesimo tributo. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare l'annualità cui si riferisce il credito, nonché il suo esatto ammontare e l'annualità su cui si intende effettuare la compensazione.

6. Qualora venga riconosciuto il credito del contribuente il Settore Tributi provvederà ad inviare apposita comunicazione specificando l'importo riconosciuto. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.
7. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi in cui sia stata attivata la riscossione coattiva tramite ruolo o ingiunzione fiscale.
8. La compensazione è ammessa purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 18

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata.
2. L'inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi), ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile
5. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile.

Art. 19

Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Compensi incentivanti

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito un fondo speciale per il potenziamento del Settore Tributi e per l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
2. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale non inferiore all'1,00% del gettito complessivo ICI da determinarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Le somme accantonate nel fondo sono destinate all'erogazione di compensi incentivanti la produttività alle unità addette, compreso il funzionario ed il dirigente, all'attività di gestione dell'I.C.I. e degli altri tributi comunali ed al potenziamento tecnico strumentale del Settore Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale del Settore Tributi, anche in dipendenza di particolari programmi e progetti straordinari.
4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto:
 - a) al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali;
 - b) alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali;
 - c) alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.
5. Le disponibilità del fondo, sia in conto competenza sia in conto residui, non possono essere utilizzate per altri scopi, né rappresentare economie di bilancio.
6. L'utilizzo del fondo avviene secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008.